REGOLAMENTO (CEE) N. 2158/81 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1981

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1629/77 recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1949/81 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1950/81, del 13 luglio 1981 [3], il Consiglio ha fissato i prezzi applicabili nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1981/1982; che, nell'ambito di tali misure, il prezzo di riferimento del frumento tenero panificabile è stato fissato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che occorre pertanto modificare le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1629/77 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1543/79 [5], applicabili a misure speciali d'intervento sotto forma di acquisto al livello di un prezzo di riferimento fissato per una qualità panificabile minima in deroga alla summenzionata disposizione del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che, nell'ipotesi di misure speciali d'intervento sotto forma di acquisto relativo ad una qualità panificabile minima, è opportuno, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, e conformemente alla volontà espressa dal Consiglio, fissare il livello di sostegno per detta qualità al livello del prezzo di riferimento diminuito di 7,88 ECU per tonnellata;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1629/77 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 4, il testo del punto 2) è sostituito dal seguente testo:

« 2) conclusione di un contratto di magazzinaggio identico a quello di cui al punto 1 ma con il diritto, per l'organismo d'intervento, di acquistare alla scadenza del contratto la totalità o una parte del quantitativo di cui trattasi al prezzo di riferimento, adeguato in conformità delle disposizioni del punto 3). L'organismo d'intervento è autorizzato ad esercitare il diritto di cui sopra secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ».

2. Nell'articolo 4, il testo del punto 3) è sostituito dal seguente testo:

« 3) acquisto da parte dell'organismo d'intervento al prezzo di riferimento, previa applicazione, se del caso, delle maggiorazioni o detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5. Tuttavia, quando una misura speciale d'intervento è effettuata sotto forma di acquisto al livello della qualità panificabile minima, il prezzo di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è diminuito per la campagna di commercializzazione 1981/1982, di 7,88 ECU per tonnellata ».

3. Nell'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Se la misura particolare d'intervento assume la forma di acquisto di cui all'articolo 4, punto 3), si applicano le procedure e le condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento previste dall'articolo 2, paragrafo 3, e dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 1569/77 [1].

Ogni detentore di partite omogenee di frumento tenero panificabile di almeno 80 t cadauna è autorizzato ad offrirle all'organismo d'intervento. Può essere tuttavia fissato dagli organismi d'intervento un quantitativo minimo superiore.

---

[1] GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15 ».

4. Nell'articolo 5, paragrafo 3, il testo del secondo comma è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1981.

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 2.
[3] GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 3.
[4] GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.
[5] GU n. L 187 del 25. 7. 1979, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Gaston THORN